

FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE

Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private è soppresso. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il soppresso fondo. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Invece, per i lavoratori iscritti al fondo al momento della soppressione, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso fondo.

REGIME PENSIONISTICO

Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente. Dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate dopo tale data è calcolata secondo il sistema contributivo.

Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi, la pensione è determinata in base al criterio del pro-quota.

Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia.

L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato in base al metodo retributivo non può superare il più favorevole fra i seguenti importi:

- 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
- 88 per cento della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995.

REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, anticipata, ai superstiti e alle prestazioni di invalidità sono quelli previsti per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

TRASFERIMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA

Nel 2010 è stata abrogata la norma che disciplinava la costituzione nell'AGO delle posizioni assicurative dal Fondo Elettrici. Pertanto, con effetto dal 1° luglio 2010, il trasferimento delle contribuzioni dalla predetta Gestione previdenziale al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti comporta il versamento di un onere a carico dei richiedenti.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

La recente riforma ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L'ammontare della misura del contributo è definito dalla legge stessa ed è determinato in rapporto al periodo di iscrizione antecedente all'1/1/1996 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Rimangono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

In ogni caso, il trattamento pensionistico, al netto del contributo di solidarietà, non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo. Per trattamento pensionistico, si intende quello al lordo delle imposte.

LA DOMANDA

La domanda di prestazioni può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- Web – attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
- telefono – contact center integrato, numero verde 803164 - gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

- patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

DECORRENZA

Si applicano le regole vigenti nel regime generale.